



ATTO NEGOZIALE NR. 22 IN DATA 21/07/2025

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.): B7B7ADBC0C

Oggetto: Obbligazione commerciale tra l'Ente Circoli M.M. (MARICIRCOLI) - codice fiscale n° 80411480587 e la Ditta "GENERALI ITALIA S.P.A." – partita IVA n. 008853851007, con sede legale in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV), per il servizio di "**Rinnovo copertura assicurativa R.C. e incendio per gli immobili del Fondo di Previdenza delle Forze Armate**" – Roma – E.F. 2025 .-

PREMESSO CHE

- con fg. n. 26763 del 09.05.2025, della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, Roma ha avanzato richiesta per l'affidamento della prestazione in oggetto;
- per assicurare la prestazione di cui trattasi, il Direttore di MARICIRCOLI, con Atto Autorizzativo n. 183 in data 15.05.2025, ha autorizzato il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 e degli artt. 129 e ss.gg. del D.P.R. 236/2012;
- con R.d.O. n. 5501911 in data 11.07.2025, è stata inoltrata lettera di invito a cura dell'Ufficio Amministrativo, tramite piattaforma Me.P.A., rivolta all'operatore economico GENERALI ITALIA S.P.A., in risposta alla quale è pervenuta apposita offerta;
- il Capo Ufficio Amministrativo e Capo Servizio Amministrativo dell'Ente Circoli con Atto Dispositivo n. 271 del 21.07.2025 ha disposto l'esecuzione della prestazione di cui trattasi presso la Ditta sopra citata, da perfezionare con la stipula del presente atto.



SIA NOTO

che per far constare quanto sopra e procedere alla stipula del presente atto

TRA

il **C.F. Pietro GRIFFI**, nato a Martina Franca (TA) in data 28/07/1975, C.F. GRFPTR75L28E986E, nella sua qualità di Capo Servizio Amministrativo dell'Ente Circoli della Marina Militare di Roma, stipulante in nome e rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa,

E

i **Sig.ri Alessandro DE CRISTOFARO e Fabio ALESSANDRINI** nati a ROMA e ROMA il 28/05/1981 e il 19/07/1969, residenti, in Via Voltaire n. 97 - Roma e in Via Labianca, n 45 - Roma – P.IVA unica di Gruppo 01333550323/ C.F. 00409920584 nelle loro qualità di Legali Rappresentanti della Compagnia assicurativa “GENERALI ITALIA S.P.A.”,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria (nel seguito denominata “Ditta”) si impegna nella più ampia e valida forma legale, ad effettuare per conto dell’Amministrazione Militare (nel seguito denominata “Amministrazione”) il Servizio “Copertura assicurativa R.C. e incendio per gli immobili appartenenti al Fondo di Previdenza delle Forze Armate” – Roma, come da Specifica Tecnica allegato al presente Atto, secondo le modalità dettagliate nel corpo dello stesso.

ARTICOLO 2 – DOMICILIO ELETTO

Per l'esecuzione del presente atto negoziale e per ogni altro effetto di



legge, la Ditta dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale in Mogliano Veneto (TV) - 31021 - Via Marocchese, 14 - ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
generalitalia@pec.generaligroup.com ove è convenuto che potranno esserle notificati tutti gli atti e le comunicazioni di qualsiasi natura inerenti il presente atto che potranno occorrere. La trasmissione delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata equivale alla notificazione a mezzo posta. In ordine ad eventuali termini/scadenze faranno fede i dati contenuti nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata. La Ditta ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni dei domicili eletti nel presente atto.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite con le modalità ed alle condizioni stabilite nella specifica tecnica in allegato 1) e con i prezzi e le modalità offerte ed indicati nel successivo articolo 7. Il servizio sarà inoltre eseguito secondo le modalità previste dal presente atto negoziale, restando a carico dell'impresa contraente, oltre all'organizzazione ed al rischio, tutte le responsabilità derivanti dalle norme in vigore.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI GENERALI

L'appalto è affidato ed accettato secondo le norme, le condizioni e le modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti alla lettera di invito a presentare offerta di cui all'RdO Mepa n. 5501911. Oltre che dalle clausole riportate negli articoli seguenti, le prestazioni sono regolate dalle norme contenute nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66; D.P.R. 15.03.2010, nr. 90 e



s.m.i.; D.P.R. 05.10.2010, nr. 207, D.P.R. 15 novembre 2011, n.208; D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236; dall'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135; D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49 nonché dal D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici”, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte. Tali provvedimenti, per quanto non allegati al presente atto, ne formano parte integrante ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 99 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

ARTICOLO 5 – RIPETIZIONI

Questa Stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 100 del D.P.R. n. 236/2012, si riserva la facoltà, già manifestata nella lettera di invito, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto di acquisizione fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale senza che codesto operatore economico possa far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 6 - VALORE DELL'ATTO

Il valore totale delle prestazioni, oggetto del presente atto è di € 48.523,50 (quarantottomilacinquecentoventitre/50), comprensivo di ogni onere accessorio, IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e successive modificazioni ed integrazioni. L'onere finanziario del presente atto graverà sul Bilancio della Cassa di Previdenza delle Forze Armate.

I prezzi di cui alla presente scrittura privata non sono soggetti a revisione.



Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1469 del Codice Civile, il presente atto negoziale è aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli Art. 1467 e 1664 del Codice stesso.

Tale clausola non potrà essere applicata retroattivamente.

ARTICOLO 7 – NORME DI COMPORTAMENTO

L'Amministrazione con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Atto Negoziale, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art.2 comma 3 del citato D.P.R.

Al riguardo, sottoscrivendo la clausola, la ditta contraente dà atto di conoscere ed estenderne il contenuto ai propri collaboratori.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere sanzionata con multa o, nei casi più gravi, produrre causa di risoluzione o decadenza contrattuale.

ARTICOLO 8– RAPPORTI CON IL PUBBLICO IMPIEGO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 1, comma 42, Legge 6 novembre 2012, n. 190, del Piano Triennale Anticorruzione (P.N.A.), approvato in data 11 settembre 2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero della Difesa 2024 – 2026, approvato in data 24 gennaio 2024, la ditta a pena di decadenza non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo, o comunque non deve aver attribuito incarichi



nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ad ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti.

ARTICOLO 9 – PATTO D’INTEGRITÀ

Le parti, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Patto di integrità”, hanno provveduto alla compilazione e sottoscrizione dell’apposito format in ogni sua parte rispettando gli impegni anticorruzione contenuti nel patto, pena la non validità del presente atto. Il format, pur non allegato al presente atto, ne forma parte integrante.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE

Il pagamento delle prestazioni, verrà effettuato dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate di Roma. La fattura elettronica relativa al presente Atto Negoziale, dovrà essere intestata alla Cassa di Previdenza delle Forze Armate – Via Marsala, 104 - C.a.p. 00185, Roma - C.F. 97623680580 ed inoltrata, in esito alla Legge n. 244/2007 e del Decreto n. 55/203 del M.E.F., tramite Sistema di Interscambio del M.E.F. indicando il **Codice Univoco Ufficio SPL0GE**.

La fattura dovrà fare esplicito riferimento al presente Atto Negoziale e dovrà essere indicato il **CIG (B7B7ADBC0C)**. **Copia della fattura dovrà, altresì, essere inoltrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:**

- maricircoli@marina.difesa.it;
- cusi@postacert.difesa.it

ARTICOLO 11 - VERIFICHE E ACCETTAZIONE

Il collaudo delle prestazioni dovrà avvenire secondo le prescrizioni della



normativa vigente (D.P.R. 236/2012), e sarà redatto a cura di apposita Commissione incaricata degli adempimenti di cui all'art. 6 dell'Allegato II.20 del D.lgs. 36/2023. Il Responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs. 36/2023, è il C.F. Gaetano SIMONELLI – e-mail: cassemil3s@cusi.difesa.it

Eventuali quesiti tecnico amministrativi inerenti alla fase di esecuzione contrattuale dovranno essere indirizzati all'Ente esecutore, referente: 1° LGT Giancarlo FERRUCCI - tel. 06-36806486 – e-mail: giancarlo.ferrucci@aeronautica.difesa.it.

ARTICOLO 12 - ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI

Le spese di registrazione dell'atto (in caso d'uso), le spese di bollo, copia e ogni altra inerente alla stipulazione del presente atto, sono a carico della Società. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali inerenti l'esecuzione delle prestazioni. Pertanto, qualunque variazione dell'entità degli oneri fiscali a carico della Società, che si dovesse verificare durante l'esecuzione dell'atto, non comporterà alcuna variazione del prezzo contrattuale che si intenderà comprensivo di tutti gli oneri predetti.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verranno effettuati dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate - Roma, su presentazione di regolare fattura elettronica e previa accettazione della prestazione contrattuale, a mezzo di bonifico bancario sul c/c bancario dedicato dichiarato dalla Ditta di seguito elencato:

IBAN: IT69R0200809292V00820001110 , allocato presso



Banca UNICREDIT.

Le persone delegate ad operare sul citato conto sono:

- il Sig. Burg Matteo nato a Trieste il 17/06/1975 - Codice Fiscale BRGMTT5H17L424J;
- il Sig. Ciserani Andrea nato a Verona il 01/06/1974 - Codice Fiscale CSRNDR74H01L781M ;
- il Sig. Collini Giacomo nato a Milano il 21/01/1983 - Codice Fiscale CLLGCM83A21F205N ;
- il Sig. Fancel Giancarlo nato a Portogruaro (VE) il 26/09/1961 - Codice Fiscale FNCGCR61P26G914C;
- la Sig.ra Grusovin Daniela nata a Trieste (TS) il 01/07/1970 - Codice Fiscale GRSDNL70L41L424E ;
- il Sig. Marino Franco nato a Busto Arsizio (VA) il 26/01/1963 - Codice Fiscale MRNFNC63A26B300X ;
- il Sig. Mioni Tommaso nato a Trieste (TS) il 07/07/1967 - Codice Fiscale MNITMS67L07L424X ;
- la Sig.ra Raffo Giulia nata a Genova (GE) il 12/12/1978 - Codice Fiscale RFFGLI78T52D969O ;
- il Sig. Ricci Massimiliano nato a Roma (RM) il 03/10/1969 - Codice Fiscale RCCMSM69R03H501G ;
- la Sig.ra Ruggiero Silvia nata a Roma (RM) il 11/01/1961 - Codice Fiscale RGGSLV61A51H501K ;
- il Sig. Varè Emanuele Alberto nato a Milano (MI) il 21/03/1967 - Codice Fiscale VRAMLL67C21F205D ;
- la Sig.ra Versino Paola nata a Torino (TO) il 28/06/1971 - Codice



Fiscale VRSPLA71H68L219A ;

La Ditta esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati su detto conto. I pagamenti, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, nr. 136, saranno tracciati con l'indicazione del C.I.G. (B7B7ADBC0C). Ai sensi dell'art. 3, c. 8, della L. 136/2010, la Ditta con la stipula del presente Atto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge in parola; qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA, il presente contratto sarà immediatamente risolto.

La Ditta si obbliga a notificare a questo Ente qualsiasi variazione riguardante le persone dalla Ditta autorizzate a esigere o quietanzare in nome e per conto della stessa e qualsiasi cambiamento dei dati relativi al mezzo di pagamento richiesto (coordinate bancarie, c/c postale, domicilio della Ditta).

In caso di mancata notifica, l'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti che fossero stati eventualmente già eseguiti, nonché per le conseguenze derivanti da eventuali pagamenti effettuati alle persone autorizzate indicate in atto, né risponderà delle conseguenze di eventuali ritardi/inadempienze dovuti ad errato/intempestivo recapito della corrispondenza ovvero a ritardata/intempestiva ricezione dei pagamenti.

Viene concordato che il pagamento sarà effettuato, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di accertamento di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

ARTICOLO 14 – TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice, che ne prende atto a tutti gli effetti ed,



in particolare, a quelli delle leggi penali e delle norme sulla tutela del segreto militare, di diffondere con qualsiasi mezzo notizie e dati di cui venissero comunque a conoscenza nel corso dei rapporti con l'A.D..

L'assuntore è pertanto tenuto ad adottare nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri dipendenti.

ARTICOLO 15 -TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, di legge e di contratto, relativi alla prestazione di lavoro ed alla tutela dei lavoratori, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione, retribuzione.

La Ditta si obbliga inoltre a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Resta convenuto che se, durante l'esecuzione delle prestazioni e comunque prima dell'emissione del mandato di pagamento, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienza dei predetti obblighi, l'Amministrazione sosponderà i pagamenti, fino alla concorrenza del 20% (venti percento) del loro importo complessivo.

L'aliquota delle somme, come sopra trattenute, sarà corrisposta alla Ditta soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia né la Ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per ritardato pagamento. Resta altresì convenuto, ai sensi del comma 2, art. 4 del D.P.R. 5/10/2010, nr. 207, che, in caso di irregolarità contributiva rilevabile dalla certificazione D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva),



prima del pagamento, questo ENTE CIRCOLI tratterrà dagli importi dovuti la somma corrispondente all'inadempienza, per il pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi creditori (Circolare nr. 3 del 16 febbraio 2012 del Ministero del Lavoro).

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente atto saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 17 – STIPULA A.N. IN MODALITÀ ELETTRONICA

Il presente Atto Negoziale è firmato in formato digitale, giusta quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pena la nullità dello stesso.

ARTICOLO 18 - CONCLUSIONI

Il presente Atto viene redatto in bollo e sarà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso (non costituisce caso d'uso l'inserzione o l'enunciazione di esso negli atti dell'Amministrazione M.M.).

Il presente atto consta di nr. 12 (dodici) pagine di cui 11 (undici) interamente scritte e della 12^a (dodicesima) nr. 19 (diciannove) righe oltre la sottoscrizione e nr. 12 (dodici) pagine di allegati:

- allegato 1): Specifica Tecnica Polizza R.C. nr. 4 (quattro) pagine Specifica Tecnica polizza Incendio nr. 5 (cinque) pagine;
 - allegato 2): Scheda Offerta Economica, e documenti di riconoscimento nr. 3 (tre) pagine;
- per un totale di nr. 24 (ventiquattro) pagine.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente e autografato-----



ENTE CIRCOLI M.M.
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Via Taormina 4 – 00135 Roma
Codice Fiscale 80411480587

Per la Ditta

Per l'Amministrazione Difesa

L'AMMINISTRATORE UNICO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

nelle persone dei Procuratori Speciali

C.F. Pietro GRIFFI

Sig. Alessandro DE CRISTOFARO

FIRMATO DIGITALMENTE

Sig. Fabio ALESSANDRINI

FIRMATO DIGITALMENTE



GENERALI

Spett.le **MINISTERO DELLA DIFESA**
c.a.Dott. Ciaravolo Fabio

**Oggetto: MINISTERO DELLA DIFESA - CASSA PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE – RC
RINNOVO TRIENNALE EFFETTO 30/06/2025 SCADENZA 30/06/2028.**

I sottoscritti **Alessandro De Cristofaro** nato a Roma il 28/05/1981 e **Alessandrini Fabio** nato a Roma il 17/07/1969, C.F.: DCRLSN81E28H501T e LSSFBA69L17H501B in qualità di **PROCURATORI SPECIALI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA** della Compagnia assicuratrice **GENERALI ITALIA SpA**, avente sede legale in MOGLIANO VENETO (TV), in Via MAROCCHESA, 14, partita IVA di Gruppo n. 01333550323, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese di Treviso – Belluno n. 00409920584 del 15/07/2013, con riferimento all'oggetto presentano offerta nei termini qui di seguito specificati:

- **Polizza RC n.400346081 - Premio Annuo Lordo: 1.162,00**
- **Polizza RC n.390780366 - Premio Annuo Lordo: 1.170,00**
- **Polizza RC n.390780375 - Premio Annuo Lordo: 705,00**
- **Polizza RC n.390780377 - Premio Annuo Lordo: 277,50**
- **Polizza RC n.390780379 - Premio Annuo Lordo: 495,00**

Sul presupposto che l'Ente valuti percorribile tale procedura dal punto di vista amministrativo, comunichiamo che saremmo disponibili al rinnovo dei rischi per ulteriori 3 annualità alle condizioni economiche e normative in corso salvo l'inserimento delle seguenti clausole:

Esclusione Cyber

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso ***Malware o simili***, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un “***Sistema Informatico***”.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi “***Sistema Informatico***”



-
- *qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.*

Dati informatici: *qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.*

Malware o simili: *qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.*

Sistema Informatico: *qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.*

Supporto per l'elaborazione dei dati: *indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.*

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **“Atto Cyber”** (->definizione) e **“Incidente Cyber”** (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- *i danni materiali o corporali **involontariamente** cagionati a terzi;*
- *e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).*

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.



La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Sanction clause

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".

Esclusione Territoriale

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

- in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;
- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:
CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.

Esclusione Attività sanitaria

Restano esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da attività sanitaria.



Qualora la presente comunicazione riguardasse la quotazione di rischi, la validità temporale della stessa si intende, salvo diverse indicazioni, comunque limitata a trenta giorni a decorrere dalla data sopra riportata.

Cordiali saluti.
Roma, 30/05/2025

GENERALI ITALIA S.p.A.
Procuratori Speciali Muniti di Poteri di Rappresentanza
De Cristofaro Alessandro e Alessandrini Fabio
firmato digitalmente

Allegati: procura e documenti dei firmatari.

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALL'INVITO MEPA N.

Oggetto: Rinnovo polizze assicurative RC e Incendio immobili Fondo di Previdenza delle Forze Armate.

**IMPORTO A BASE D'ASTA: € 48.523,50 (quarantottomilacinquecentoventitre/50) IVA
ESCLUSA.**

I sottoscritti ALESSANDRO DE CRISTOFARO e FABIO ALESSANDRINI : Procuratori Speciali muniti di poteri di rappresentanza a firma congiunta dell'impresa (denominazione e forma giuridica) GENERALI ITALIA S.p.A. sede legale in via MAROCCHESA, 14 comune MOGLIANO VENETO (TV) Partita IVA unica di Gruppo 01333550323/C.F. 00409920584 in merito a quanto richiesto da codesto Maricircoli con l'invito di cui sopra, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARANO

- di ben conoscere ed accettare, integralmente e senza alcuna riserva, tutte le condizioni e le clausole contenute nella lettera di invito e in tutta la documentazione allegata;
- di impegnare fin d'ora la Ditta, ove prescelta, ad eseguire la fornitura/servizi entro i termini previsti e nel pieno rispetto di quanto indicato nei disciplinari tecnici allegati, consapevole in caso contrario di essere assoggettata all'applicazione delle penalità ex art.125 del D.P.R. 236/2012;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 e 95, del D.lgs. 33/2023;
- di essere in regola con le norme relative al diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999);
- di obbligarsi al rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel documento "Patto di integrità" debitamente sottoscritto ed allegato all'offerta;
- di essere consapevole che per il presente appalto non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, alternative, condizionate oppure espresse in termini e limiti indeterminati;
- che l'offerta è comprensiva dei costi orari della manodopera nel rispetto del CCNL di categoria nonché degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Pertanto, al fine di concorrere per l'aggiudicazione della fornitura in esame, dichiara di voler effettuare la seguente offerta, da intendersi remunerativa di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto:

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (DA INDICARE ANCHE A MEPA):

Euro: 48.523,50 = IVA ESCLUSA;

In lettere : Euro QUARANTOTTOMILACINQUECENTOVENTITRE/50=.IVA ESCLUSA.

La sottoscritta impresa dichiara altresì che il suindicato prezzo complessivo offerto è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendale e del costo del personale, ed in dettaglio dichiara:

- che l'incidenza degli oneri di sicurezza aziendale stimato per l'esecuzione del presente affidamento, è pari ad €1,60;
- che l'incidenza del costo della manodopera stimato per l'esecuzione del presente affidamento, è pari ad €1.508,30 .

FIRMA

GENERALI ITALIA S.p.A.

Procuratori Speciali muniti di poteri di rappresentanza a firma congiunta
ALESSANDRO DE CRISTOFARO
FABIO ALESSANDRINI
(timbro e firma)

ROMA li, 14/07/2025



C<ITACA43110FC0<<<<<<<<<<<
6907178M3007170ITA<<<<<<<<<<<<0
ALESSANDRINI<<FABIO<<<<<<<<<

Cognome.....	DE CRISTOFARO		
Nome.....	ALESSANDRO		
nato il.....	28/05/1981		
(atto n.....	01502	1 S.....	A04
a.....	ROMA	(.....)	
Cittadinanza.....	ITALIANA		
Residenza.....	ROMA		
Via.....	VIA VOLTAIRE N.30 S.C.A IN 3		
Stato civile.....	STATO LIBERO		
Professione.....	IMPIEGATO		
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI			
Statura.....	1,86		
Capelli.....	Castani		
Occhi.....	Castani		
Segni particolari.....	====		





GENERALI

Spett.le **MINISTERO DELLA DIFESA**
c.a. Dott.Ciaravolo Fabio

**Oggetto: MINISTERO DELLA DIFESA - CASSA PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE - PROPERTY
RINNOVO TRIENNALE EFFETTO 30/06/2025 SCADENZA 30/06/2028.**

I sottoscritti **Alessandro De Cristofaro** nato a Roma il 28/05/1981 e **Alessandrini Fabio** nato a Roma il 17/07/1969, C.F.: DCRLSN81E28H501T e LSSFBA69L17H501B in qualità di **PROCURATORI SPECIALI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA** della Compagnia assicuratrice **GENERALI ITALIA SpA**, avente sede legale in MOGLIANO VENETO (TV), in Via MAROCCHESA, 14, partita IVA di Gruppo n. 01333550323, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese di Treviso – Belluno n. 00409920584 del 15/07/2013, con riferimento all'oggetto presentano offerta nei termini qui di seguito specificati:

- Polizza Incendio n.390780372 - Premio Annuo Lordo in corso: 607,00
- Polizza Incendio n.390780374 - Premio Annuo Lordo in corso: 2.392,00
- Polizza Incendio n.390780371 - Premio Annuo Lordo in corso: 1.462,00
- Polizza Incendio n.390780373 - Premio Annuo Lordo in corso: 1.042,00
- Polizza Incendio n.400346080 - Premio Annuo Lordo in corso: 2.376,00

Con riferimento alle polizze sopra indicate, comunichiamo nostra indisponibilità a fornire rinnovo tel quel in quanto le condizioni in corso non risultano più in linea con i nostri parametri assuntivi. Sul presupposto che l'Ente valuti percorribile tale procedura dal punto di vista amministrativo, precisando che la presente offerta deve intendersi valida esclusivamente laddove si proceda alla sottoscrizione di tutte le polizze sopra riportate, comunichiamo che saremmo disponibili alla ripresa dei rischi per ulteriori tre annualità alle seguenti condizioni:

- **Condizioni economiche:** Aumento dei tassi in corso del 50%. Nuovo premio ricalcolato sulla base delle somme assicurate riportate nell'allegato B, che relativamente ai fabbricati devono comunque intendersi quale valore di ricostruzione a nuovo: € 12.365,00
- **Condizioni normative:** come da condizioni in corso con le seguenti modifiche:
 - Art. 11 Delimitazioni del rischio: si intendono inoltre esclusi danni causati da/conseguenti a: costruzione o demolizione, modificazioni, ampliamenti di Fabbricati, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari;
 - D Modifiche e variazioni: la clausola si intende eliminata



-
- Eventi atmosferici: scoperto 20% minimo 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto; limite per sinistro ed annualità assicurativa in aggregato per tutti i fabbricati euro 2.500.000,00 con sottolimite del 70% per singola ubicazione
 - Inserimento delle seguenti clausole:

"Esclusione Cyber risk" Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "**Sistema Informatico**".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "**Sistema Informatico**"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "**Sistema Informatico**".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "**Sistema Informatico**".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), incluso a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "**Sistema Informatico**".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "**Dati informatici**" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "**Dato Informatico**" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "**Dato Informatico**" (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:



- “**Atto Cyber**” (->definizione) e “**Incidente Cyber**” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **“Dato informatico”**:

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato **esclusivamente** da un “**Atto Cyber**” (->definizione) e/o un “**Incidente Cyber**” (->definizione);
- **è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “**Atto Cyber**” (->definizione) e/o un “**Incidente Cyber**” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al valore dei “**Dati informatici**”; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:



GENERALI

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **atti di terrorismo** la Società non indennizzerà i danni da:

- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);
- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- da contaminazione biologica o chimica.

Per atto di **terrorismo** si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Qualora la presente comunicazione riguardasse la quotazione di rischi, la validità temporale della stessa si intende, salvo diverse indicazioni, comunque limitata a trenta giorni a decorrere dalla data sopra riportata.

Cordiali saluti.

Roma, 30/05/2025

GENERALI ITALIA S.p.A.
Procuratori Speciali Muniti di Poteri di Rappresentanza
De Cristofaro Alessandro e Alessandrini Fabio
firmato digitalmente

Allegati: procura e documenti dei firmatari.